



PROVINCIA DI COMO

SAP

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
Tel. 031 230356
e-mail: sapcomo@provincia.como.it
pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

OGGETTO: SAP COMO - COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE. PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E PULIZIA STRADE.

CIG: A009E7B910

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

Art. 1.	PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA SPA	6
1.1	La piattaforma telematica di negoziazione.....	6
1.2	Dotazioni tecniche.....	7
1.3	Identificazione.....	8
Art. 2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1	Documenti di gara	8
2.2	Chiarimenti.....	9
2.3	Comunicazioni	9
Art. 3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1	importo e suddivisione in lotti.....	10
3.2	Durata.....	11
3.3	Revisione dei prezzi	11
3.4	Modifica del contratto in fase di esecuzione	11
Art. 4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
Art. 5.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
Art. 6.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
6.1	Requisiti di idoneità professionale	15
6.2	Capacità Economica e Finanziaria	16
6.3	Capacità Tecnica e Professionale:.....	16
6.4	Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	17
6.5	indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.....	18
Art. 7.	AVVALIMENTO.....	19
Art. 8.	SUBAPPALTO	20
Art. 9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONE DI ESECUZIONE.....	20
Art. 10.	GARANZIA PROVVISORIA	21
Art. 11.	SOPRALLUOGO.....	23
Art. 12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	23
Art. 13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	23
13.1	Regole per la presentazione dell'offerta.....	24
Art. 14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	25
Art. 15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	26
15.1.1	Busta telematica "Documentazione amministrativa"	27
Art. 16.	Busta telematica "Offerta tecnica"	30
16.1.1	Dichiarazione di segretezza della documentazione tecnica (eventuale).....	31

Art. 17. Busta telematica “Offerta economica”	31
17.1 Completamento e invio dell’offerta	32
17.1.1 Riepilogo dell’offerta	32
17.1.2 Invio offerta.....	33
Art. 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	33
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica.....	33
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica....	35
18.2.1 Punteggi discrezionali (“Valutazione Commissione”).....	35
18.2.2 Punteggi tabellari (“Tabellare”)	36
18.2.3 Soglia minima di sbarramento.....	36
18.2.4 Riparametrazione del punteggio tecnico per i singoli criteri (I ^a riparametrazione).....	36
18.2.5 Riparametrazione del punteggio tecnico finale (II ^a riparametrazione).....	37
18.3 Offerta economica.....	37
Art. 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	38
Art. 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	38
Art. 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	39
Art. 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	39
Art. 23. VERIFICA ANOMALIA DELL’OFFERTA.....	40
Art. 24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	41
Art. 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	43
Art. 26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	44
Art. 27. ACCESSO AGLI ATTI	44
Art. 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	46
Art. 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	46
Art. 30. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.....	48

Fatte salve eventuali diverse specificazioni, nel presente Disciplinare si intendono, brevemente, i seguenti significati:

ENTE COMMITTENTE	<i>Oltrona San Mamette (CO)</i>
ANAC O AUTORITÀ	<i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i>
CODICE	<i>Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36– Codice dei contratti pubblici.</i>
CIG	<i>Codice Identificativo Gara: codice alfanumerico univoco e obbligatorio che identifica l'appalto (o il lotto), necessario agli operatori economici per il versamento del contributo a favore dell'Autorità, dovuto per la partecipazione alle gare di appalti pubblici.</i>
CSE	<i>Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori;</i>
CSP	<i>Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione.</i>
CUP	<i>Codice Unico di Progetto: identifica univocamente un progetto d'investimento pubblico. È composto da 15 caratteri alfanumerici, ed è richiesto al momento della decisione di realizzare tale progetto. Rimane invariato e viene utilizzato fino alla chiusura del progetto stesso.</i>
DGUE	<i>Documento di Gara Unico Europeo: autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni per la partecipazione alla Gara d'Appalto. Deve essere redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (Reg UE 2016/7 del 5 gennaio 2016) e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario approvate dal MIT (Circolare 18-7-2016 n.3).</i>
DL	<i>Direttore (o direzione) dei Lavori.</i>
DUVRI	<i>Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze: obbligo in materia di sicurezza del lavoro connesso ai contratti d'appalto, ai sensi dell'art. 26 del cosiddetto testo unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).</i>
GEIE	<i>Gruppo Europeo di Interesse Economico.</i>

NUTS	<i>Nomenclatura delle Unità Territoriali per la Statistica (NUTS) istituita da Eurostat al fine di fornire una ripartizione unica e uniforme delle unità territoriali per la produzione di statistiche regionali per l'Unione europea.</i>
OEPV	<i>Offerta Economicamente Più Vantaggiosa</i>
RTC	<i>Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti</i>
RUP	<i>Responsabile Unico del Progetto</i>
DEC	<i>Direttore dell'esecuzione del Contratto</i>
SAP	<i>Stazione Appaltante Provinciale di Como</i>
SINTEL	<i>Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, utilizzato dalla Stazione Appaltante, per la conduzione dell'intera procedura di gara e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico, ai sensi del D.Lgs 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici).</i>
SOA	<i>Attestazione SOA: certificazione obbligatoria per la partecipazione alle gare d'appalto e per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori</i>

PREMESSE

Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici, di seguito denominato per brevità “Codice”) dalla Stazione Appaltante Provinciale di Como (di seguito anche *stazione appaltante*” o “SAP”), per affidare lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché di quelli di pulizia meccanizzata e manuale della rete stradale e delle aree pubbliche, del Comune di Oltrona di San Mamette.

La procedura viene svolta dalla Stazione Appaltante Provinciale di Como per conto e nell'interesse del Comune di Oltrona San Mamette ai sensi della convenzione appositamente sottoscritta.

La scelta del contraente è effettuata, come disposto con determinazione a contrarre n. 1288/2023 del 03/10/2023, mediante procedura aperta a rilevanza europea, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, c. 2 lett. a) del Codice.

Il presente disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del bando di gara, regola le modalità di partecipazione alla gara sopra descritta.

Gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana attenendosi alle condizioni, termini e modalità del bando di gara, del presente disciplinare e di tutti gli atti che vengono posti a disposizione tra la documentazione di gara e che di seguito in sintesi si descrivono.

La durata del procedimento rientra nei limiti previsti all'art. 17 c. 3, allegato I.3 del Codice

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, **la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Oltrona San Mamette**

Comune di: Oltrona San Mamette (CO)
Codice NUTS: ITC42
Codice ISTAT: 013169

STAZIONE APPALTANTE

Stazione appaltante: STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO

Via Borgo Vico n. 148 - 22100 – COMO – Italia

Telefono: +39 031 230356 (Ufficio Gare); +39031230111 (centralino)
Indirizzo internet: www.provincia.como.it
PEC: sapcomo@pec.provincia.como.it
e-mail: sapcomo@provincia.como.it

Art. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA SPA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

La Stazione Appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato:

SINTEL

ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet:

www.ariaspa.it

Per tutte le comunicazioni con la Stazione Appaltante, gli operatori economici interessati dovranno utilizzare la funzionalità “*comunicazioni procedura*” del Sistema di intermediazione telematica SINTEL, nel “*Dettaglio*” della gara di che trattasi.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti, guide e manuali messi a disposizione sul sito www.ariaspa.it

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il manuale d'uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per il corretto inserimento e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma SINTEL è possibile contattare l'**Help Desk** al **numero verde 800 116 738**.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti, guide e manuali disponibili sul sito www.ariaspa.it che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma telematica SINTEL.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Art. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;

- c) documento di gara unico europeo (DGUE) (modello di formulario) e Linee Guida per la compilazione;
- d) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma telematica SINTEL e regole tecniche per l'utilizzo della stessa disponibili accedendo al sito www.ariaspa.it (vedasi: Guide e manuali);
- e) patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- f) Doc. allegato A – Elenco prezzi
- g) Doc. allegato B– Duvri
- h) Doc. allegato C – Elenco personale
- i) Doc. allegato D – costo personale
- j) Doc. allegato E – Caratteristiche sacchi e contenitori
- k) Allegato CSA
- l) Allegato relazione
- m) Allegato contratto
- n) Allegato-L-quater-e-Allegato-L-quinquies

La documentazione di gara, nonché le eventuali integrazioni, sono accessibili gratuitamente sulla Piattaforma SINTEL di ARIA – Regione Lombardia (www.ariaspa.it) e sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Bandi”, al seguente link: www.provincia.como.it

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro la data del

10/11/2023

in via telematica attraverso la funzione “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara, presente sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite ai richiedenti in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nella sezione “*Comunicazioni procedura*” e, qualora ritenute di utilità generale, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte in aggiunta alla sezione “*Documentazione di gara*” sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente le sezioni della Piattaforma sopra indicate.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “*Comunicazioni procedura*” nel “*Dettaglio*” della gara di che trattasi.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative:

- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- g) alla richiesta di offerta migliorativa;
- h) al sorteggio di cui all'Art. 23;

avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il Comune di Oltrona di San Mamette intende affidare i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché di quelli di pulizia meccanizzata e manuale della rete stradale e delle aree pubbliche come dettagliatamente descritti sul Capitolato speciale d'appalto (art. 1 CSA).

3.1 importo e suddivisione in lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, considerata la ridotta dimensione del territorio, la suddivisione in lotti risulta non funzionale e potrebbe generare una disparità di trattamento tra gli utenti.

L'importo a base di gara per i 5 anni di contratto è così dettagliato:

n.	DESCRIZIONE SERVIZI	CPV	P (principale) S (secondaria)	importo
1	servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani	90511100-3	P	€. 648.296,46 (iva esclusa)

A) IMPORTO A BASE DI GARA:	€. 320.799,42= (IVA esclusa)
B) ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€. 3.242,54= (IVA esclusa)
C) COSTO MANODOPERA (non soggetto a ribasso)	€. 324.254,50=

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Ai sensi dell'art. 41 c. 14 resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale

Il costo della manodopera individuato negli atti di gara è quantificato sulla base del vigente CCNL FISE-ASSOAMBIENTE - CCNL IGIENE AMBIENTALE.

Nell'offerta economica il soggetto offerente indicherà il contratto collettivo applicato al proprio personale dipendente.

3.2 Durata

Il presente affidamento (escluse le eventuali opzioni) avrà la durata di **anni 5** (cinque) decorrenti dalla data di consegna dei servizi in oggetto, anche in pendenza della stipula del contratto.

L'esecuzione del contratto potrà avvenire anche prima della stipula con verbale di consegna del servizio redatto sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice.

3.3 Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n.36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% (ottanta %), in relazione alle prestazioni da eseguire.

Si rimanda all'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto.

3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione

L'Amministrazione appaltante intende avvalersi della **facoltà**, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 7 c. 3 del Capitolato speciale di gara, del rinnovo **per un periodo massimo di anni 1 (uno)** ed eventuale proroga tecnica per **mesi 6** (sei).

Opzione proroga tecnica: In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Opzione di rinnovo del contratto: l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1 anno, per un importo di € **127.573,58** al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore dal Comune Committente (condizioni art. 7 CSA).

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera a) del Codice: si rimanda a quanto indicato all'art. 8 – varianti del contratto del Capitolato speciale d'appalto.

Il valore complessivo stimato dell'appalto è pari ad € **837.990,78** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge così suddiviso:

Base di gara comprensivo oneri sicurezza e costo del lavoro	€ 648.296,46
Importo per l'opzione di proroga	€ 62.120,74
Importo per il rinnovo	€ 127.573,58
Valore stimato ai sensi art. 14 c. 4 Codice	€ 837.990,78

Art. 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 65, 67,68 della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal presente articolo.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta,

partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare entro 5 giorni lavorativi che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le reti di imprese di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 68 del Codice, in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi di quanto previsto al comma 2, lett. d) dell'art. 95 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo

l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o rete di imprese cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice che per esso concorrono.

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale di seguito indicati, **dovranno essere dichiarati** compilando i campi pertinenti **all'interno del modello DGUE** allegato al presente bando in formato editabile.

Art. 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale di seguito indicati, **dovranno essere dichiarati** compilando i campi pertinenti all'interno del **modello DGUE** allegato al presente bando in formato editabile.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo e nei successivi.

Sono esclusi automaticamente dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023 attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti, previo contraddittorio con l'O.E., le cause di esclusione non automatiche di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo o difformi dalla richiesta.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Art. 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità:

1. **Iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A.** per attività pertinente l'oggetto del presente appalto e per la quale sia stata presentata regolare denuncia di inizio attività.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il sistema FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il requisito della iscrizione camerale, deve essere riferito ad un'attività effettivamente svolta dall'impresa partecipante (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 4474 del 01.06.2022)

2. **Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali** di cui all'art. 212 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i. per le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 03 giugno 2014, n.120:

- categoria 1 - classe F o superiore
- categoria 5 - classe F o superiore

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il sistema FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

3. **iscrizione nell'elenco tenuto presso la Prefettura (cosiddetta white-list)** di cui al comma 52, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in Legge 5.6.2020 n. 40.

La predetta iscrizione dovrà essere dichiarata dall'operatore economico nel DGUE (parte IV lettera A punto 2). In alternativa l'operatore economico dovrà dichiarare di aver presentato domanda di iscrizione nel predetto elenco alla Prefettura competente ed inserire nella documentazione Amministrativa copia della richiesta inoltrata.

6.2 Capacità Economica e Finanziaria

I partecipanti devono dimostrare il possesso della capacità economica e finanziaria quale indicatore di effettiva operatività industriale, in relazione alle caratteristiche del servizio (considerato servizio pubblico di necessità) che richiedono l'accertamento di requisiti di solidità finanziaria rinforzata in capo al prestatore del servizio, atti a garantirne la regolare esecuzione in un arco temporale rilevante, mediante:

- il possesso di un fatturato globale almeno pari a € 400.000,00 (oltre IVA) maturato nel triennio precedente alla pubblicazione del bando.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti da inserire nel FVOE:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

6.3 Capacità Tecnica e Professionale:

L'operatore economico dovrà dimostrare il possesso della capacità tecnica e professionale mediante dichiarazione di:

a) aver svolto, anche in forma disgiunta e con buon esito, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, servizi analoghi a quelli previsti nell'oggetto del presente affidamento in almeno 2 Comuni, con le seguenti caratteristiche:

- importo complessivo nel triennio almeno pari a € 400.000,00 (oltre IVA)
- erogazione del servizio/servizi a favore di un minimo di 2.400 abitanti annui, complessivamente serviti, per ciascuno dei tre anni;
- ciascuno dei servizi dichiarati abbia avuto regolare esecuzione per almeno 12 mesi continuativi nell'arco del triennio
- abbiano conseguito un valore di raccolta differenziata almeno pari al 65% in ciascuno dei tre anni e per ciascuna delle amministrazioni servite calcolata come previsto dal DM 26/05/2016 e dalla DGR 6511/2017

La comprova del requisito è fornita nel FVOE mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Si specifica che il concorrente dovrà disporre a titolo di proprietà, locazione, comodato d'uso o altro titolo idoneo di un centro servizi "domicilio", come descritto all'Art. 32 del Capitolato Speciale. Tale requisito dovrà essere posseduto prima della stipula del contratto.

Tutti i requisiti, sia di ordine generale, sia di ordine speciale, dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE allegato al presente bando in formato editabile.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 8 e 9 del D.M. 3 giugno 2014 n. 120 di cui al punto 6.1 lett b. deve essere posseduto e dimostrato da ciascun operatore destinato a svolgere il servizio.

il requisito di **iscrizione nell'elenco tenuto presso la Prefettura (cosiddetta white-list)** di cui al comma 52, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in Legge 5.6.2020 n. 40 di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto da ciascuna consorziata;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I requisiti relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 e della capacità professionale e tecnica di cui al punto 6.3 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

La comprova dei requisiti di idoneità professionale, economico finanziaria e tecnico professionale è fornita mediante consultazione dei certificati inseriti nel FVOE

Estromissione o sostituzione delle consorziate

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.5 indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- Il requisito relativo all'Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 8 e 9 del D.M. 3 giugno 2014 n. 120 di cui al punto 6.1 lett b. deve essere posseduto e dimostrato da ciascun operatore destinato a svolgere il servizio.
- il requisito di **iscrizione nell'elenco tenuto presso la Prefettura (cosiddetta white-list)** di cui al comma 52, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in Legge 5.6.2020 n. 40 di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto da ciascuna consorziata;

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

La comprova dei requisiti di idoneità professionale, economico finanziaria e tecnico professionale è fornita mediante consultazione dei certificati inseriti nel FVOE

Estromissione o sostituzione delle consorziate

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ex art. 65 del Codice, può avvalersi di dotazione tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

L'impresa ausiliaria, come il concorrente, deve essere iscritta nell'elenco tenuto presso la Prefettura (cosiddetta *white list*) di cui al comma 52, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in Legge 5.6.2020 n. 40 o, in alternativa, dovrà dichiarare di aver presentato domanda di iscrizione nel predetto elenco alla Prefettura competente ed inserire nella documentazione Amministrativa copia della richiesta inoltrata.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo Art. 5 e 6.1 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie oggetto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONE DI ESECUZIONE

Considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto e le finalità sociali che la Stazione Appaltante fa proprie, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e della clausola sociale di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti.

Come disposto dalle linee guida di ANAC N. 13, approvate con deliberazione n. 114 del 13 febbraio 2019 il concorrente ***“deve allegare all’offerta un progetto di assorbimento dei lavoratori dell’impresa uscente, di cui si fornisce un elenco unitamente alla documentazione di gara, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)”***.

In base all'art. 102 co. 1 del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario si obbliga a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto del servizio, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del servizio svolta dall'impresa anche in maniera prevalente,

nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel documento "elenco personale".

Art. 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria da presentare mediante copia scansionata dell'originale cartaceo (ovvero file non modificabile in formato .pdf) firmata digitalmente sia dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente, sia dal garante del documento, attestante il versamento della stessa a corredo dell'offerta, pari al 2% (due per cento) del valore complessivo della procedura; per l'affidamento in oggetto la garanzia provvisoria è commisurata in € **16.759,82** euro sedicimilasettecentocinquantanove /82).

La garanzia dovrà essere intestata alla Stazione Appaltante Provinciale di Como.

Potrà essere presentata, a scelta dell'operatore economico, con una delle seguenti modalità:

1. Mediante **fideiussione bancaria** rilasciata da **aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.3.1936 n. 375** e successive modificazioni.
2. Mediante **fidejussione portata da polizza assicurativa** rilasciata da impresa d'assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull'esercizio delle Assicurazioni private approvato con DPR 13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed altresì la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fidejussione/polizza dovrà essere stipulata ai sensi dell'art. 117 c. 12 secondo le modalità indicate dal **D.M. n.193 del 16 settembre 2022, pubblicato nella G.U. n.291 del 14 dicembre 2022** (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 117 c. 12 e 118, comma 9 del decreto legislativo 2023, n. 36) e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in

particolare costituendi, dovrà essere intestata segnatamente a tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo.

Il soggetto concorrente è, comunque, abilitato a presentare la scheda tecnica SCHEDA TIPO 1.1 SCHEDA TECNICA 1.1 di cui al **D.M. n.193/2022** (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 117 c. 12 del decreto legislativo 2023, n. 36) compilata in ogni sua parte.

Nei casi di scelta delle modalità sopra indicate dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa la copia scansionata del documento originale, ovvero il file PDF, firmato digitalmente sia dall'operatore economico sia dal garante autorizzato all'emissione della polizza/fidejussione.

Importante!

Qualora il garante non riesca ad emettere le polizze fideiussorie con firma digitale dell'emittitore, il concorrente potrà produrre una copia scansionata del documento di garanzia firmato in originale contestualmente alla copia della carta di identità del sottoscrittore/emettitore.

3. Mediante **cauzione costituita esclusivamente con bonifico** o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente da effettuare entro la data prevista per la scadenza, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, per la Provincia di Como sul conto corrente dell'Ente:

Codice IBAN – IT 54 X 06230 10920 000047812849 presso la Tesoreria provinciale Banca Crédit Agricole Italia S.p.A., con causale:

“cauzione provvisoria gara CIG A009E7B910”.

Per bonifici effettuati dall'estero è necessario indicare inoltre: codice swift CRPPIT2PXXX

Nel caso indicato al precedente punto 3, l'operatore economico dovrà inserire nella documentazione amministrativa una **copia scansionata della ricevuta** del bonifico effettuato, **firmata digitalmente**, nonché una **dichiarazione relativa al proprio conto corrente dedicato** (con nome, cognome, codice fiscale e data di nascita dell'intestatario) sul quale la Stazione Appaltante (S.A.P.) effettuerà lo svincolo della cauzione mediante bonifico bancario al termine della procedura di gara.

RIDUZIONI sulla garanzia:

Ai sensi dell'art. 106 c. 8 l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- b) del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
- c) del 10%, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3.
- d) Riduzione fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.

N.B.: In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni percentuali prima indicate, devono essere prodotte in sede di gara, in copia scansionata e firmata digitalmente, ed incluse nella “Busta Amministrativa”.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;

La stazione appaltante, nell'atto, inviato tramite Piattaforma SINTEL, con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari ai sensi dell'art. 90, comma 1 del Codice, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 11. SOPRALLUOGO

Per la presente procedura di gara **non** è previsto obbligo di sopralluogo.

Art. 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 secondo le modalità di cui alla delibera **Anac 621 del 20/12/2022** pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la SA richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Art. 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la relativa documentazione devono essere:

- presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel.
- sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal presente disciplinare.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 20.11.2023 a pena di irricevibilità.**

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta, fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del

concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto Art. 1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mb complessivamente per tutti i file dell'offerta. Sulla piattaforma dovranno essere caricati esclusivamente file in formato .pdf firmati digitalmente.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita **esclusivamente nel sistema telematico SINTEL**, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, la propria offerta, redatta in lingua italiana, composta dalla seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

come meglio precisato al successivo paragrafo 16.1.1

B) DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA TECNICA

come meglio precisato al successivo paragrafo 16.1.2

C) DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA ECONOMICA

come meglio precisato al successivo paragrafo 16.1.3

La piattaforma SINTEL prevede cinque step (passaggi) per la presentazione dell'offerta di gara. I primi tre step riguardano l'inserimento dei documenti relativi alla documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica, per i quali si forniscono le precisazioni di seguito riportate, rinviando ai manuali operativi per dettagli sulla procedura informatica e ricordando che la formalizzazione della presentazione dell'offerta dovrà essere conclusa effettuando i successivi quarto e quinto step più sotto indicati.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio di scadenza.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione l'offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della documentazione che compone l'offerta.

Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all'invio dell'offerta.

SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il manuale d'uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di SINTEL è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo il termine stabilito, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

È in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla presente procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine stabilito, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché SINTEL automaticamente annulla l'offerta precedente e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e SINTEL da qualsiasi responsabilità relativa al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e a inviare i documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta.

Art. 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della documentazione amministrativa è sanabile;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'art. 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a **cinque e non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara previste espressamente dal presente disciplinare, il Presidente di Gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione, qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "*par condicio*" dei concorrenti o costituiscano violazione delle norme poste a tutela della segretezza dell'offerta.

Nell'apposito campo "**Busta amministrativa**" presente sulla piattaforma SINTEL, il concorrente a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un'unica cartella di file (in formato .zip ovvero equivalenti software di compressione dati) contenente i documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente, e che dovrà includere:

15.1.1 Busta telematica “Documentazione amministrativa”

Il concorrente, debitamente registrato a SINTEL e qualificato per la categoria oggetto del presente bando, accede con le proprie chiavi d'accesso nell'apposita sezione “Invio offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito.

Nell'apposito campo “Busta amministrativa” presente sulla piattaforma SINTEL, il concorrente a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un'unica cartella di file (formato.zip ovvero equivalenti software di compressione dati) contenente i documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente, e che dovrà includere:

A) DGUE - DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI GENERALI e SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà fornire una dichiarazione, firmata digitalmente, in cui attesta che:

- non si trova in una delle situazioni previste dall'art. 94 c. 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023. Tale dichiarazione è resa dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al c.3 del summenzionato articolo.
- soddisfa i criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 dettagliandoli analiticamente.

Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente, dovrà essere prodotta mediante utilizzo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato al presente disciplinare di gara in formato “word” editabile, da restituire firmato digitalmente, in formato .pdf;

Ai sensi dell'art 47, comma 2 del D.P.R. n 445 del 2000 le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

B) GARANZIA PROVVISORIA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE

Dovrà essere allegata la documentazione descritta al precedente punto Art. 10 al quale si rinvia.

C) ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE

L'offerta dovrà essere accompagnata, quale condizione di ammissibilità dell'offerta medesima, e a pena di esclusione dalla gara, da file contenente la scansione della ricevuta del versamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, così come determinato dalla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, e in vigore dal 1.1.2023 nella misura di € 90,00= (novanta/00) con indicazione del CIG **A009E7B910**.

Il sistema di pagamento renderà noto l'importo dovuto, in caso di difformità con l'importo sopra indicato, l'operatore economico è tenuto al versamento di quanto richiesto dal sistema di pagamento dell'Autorità.

D) EVENTUALE IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI OPERATORI ECONOMICI NON ANCORA COSTITUITA

Dichiarazione, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni operatore economico raggruppando o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestante:

- nel caso dell'operatore economico mandatario (capogruppo): dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Operatori economici prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di capogruppo, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire;
- nel caso dell'operatore economico mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Imprese prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di mandante, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 68 del D. Lgs. 36/2023, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire.

F) EVENTUALE SOLO IN CASO DI RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

(art. 104 D.lgs. 36/2023)

In caso di partecipazione alla gara mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento l'operatore economico dovrà fornire nella documentazione amministrativa i documenti seguenti, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta:

- dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni Impresa concorrente o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti l'avvalimento dei requisiti necessari con indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;
- dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma, attestante:
 - a) il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dagli artt. 94 e 100 del D.lgs. 36/2023;
 - b) iscrizione nell'elenco tenuto presso la Prefettura (cosiddetta white list) di cui al comma 52, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in Legge 5.6.2020 n. 40. La predetta iscrizione dovrà essere dichiarata dall'operatore economico nel DGUE (parte IV lettera A punto 2). In alternativa l'operatore economico dovrà dichiarare di aver presentato domanda di iscrizione nel predetto elenco alla Prefettura competente ed inserire nella documentazione Amministrativa copia della richiesta inoltrata.
 - c) l'impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente descrivendole analiticamente;
 - d) copia scansionata ovvero file in formato *.pdf* del contratto, firmata digitalmente, con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante Provincia di Como a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Le dichiarazioni in riferimento ai punti *a)* e *b)* e *c)* possono essere rese mediante l'utilizzo del modello DGUE allegato al presente disciplinare in formato editabile.

H) PATTO DI INTEGRITÀ DELLA PROVINCIA DI COMO

Il documento è allegato alla documentazione di gara; si intende accettato in tutte le sue parti mediante apposizione di firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI e di Consorzio.

L) PASSOE

L'operatore economico deve allegare alla documentazione Amministrativa il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), delibera n. 464 del 27/07/2022 rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che consente di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento e l'accesso ai documenti a comprova, tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice dovrà essere allegato anche il PASSOE dell'impresa ausiliaria.

In particolare si precisa che:

- a) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della delibera n. 464 del 27/07/2022 dell'ANAC, avviene, ai sensi dell'art. 225 del D.Lgs. 36/2023 (regime transitorio) del Codice e della delibera attuativa sopra citata, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.
- b) Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Pertanto, con riferimento alla comprova dei requisiti, l'operatore economico dovrà caricare sul sistema telematico di ANAC i documenti richiesti per la partecipazione alla presente procedura.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui alla precedente lettera a) è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

L) DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

M) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE E DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE.

(documento prodotto in automatico dalla Piattaforma)

Mediante l'apposito menu a tendina predisposto dalla Stazione appaltante, il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e della documentazione di gara. Queste dichiarazioni verranno prodotte automaticamente dalla piattaforma SINTEL

e acquisiranno pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato.pdf che viene scaricato da SINTEL al quarto passaggio del percorso guidato "Invia offerta". Il documento così prodotto conterrà, insieme a tutti i dati dell'offerta inserita in Piattaforma, anche le dichiarazioni in discorso.

Art. 16. Busta telematica "Offerta tecnica"

Al secondo step del percorso guidato "Invia Offerta" l'operatore economico inserisce nell'apposito campo "Offerta tecnica", presente sulla piattaforma SINTEL la **documentazione tecnica** consistente in:

- una relazione tecnica, sintetica ma esauriente, dalla quale risulti la qualità dell'offerta, illustrante le modalità di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, le proposte migliorative, i profili organizzativi e gestionali del servizio e i profili rilevanti per l'Amministrazione.

La relazione dovrà essere redatta con riferimento chiaro e specifico agli elementi assunti a valutazione esposti nella tabella puntualizzata al successivo paragrafo Art. 18 ("Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica").

Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costituendi, la relazione tecnica dovrà essere presentata dalla sola Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande.

Tutto quanto proposto nell'offerta tecnica è vincolante per l'operatore economico nell'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione.

Note per la stesura della Relazione Tecnica e avvertenze

La relazione tecnica dovrà:

- essere redatta in lingua italiana;
- contenere un indice analitico;
- essere numerata in ogni pagina;
- riportare una numerazione progressiva per ogni paragrafo;
- non superare il massimo di 50 pagine (non fronte/retro) in formato A4 (copertina e indice esclusi);
- utilizzare caratteri leggibili con altezza pari o superiore a 12 pt;
- la Relazione tecnica dovrà utilizzare gli esatti titoli e l'ordine in cui vengono proposti gli elementi di valutazione di cui al paragrafo 0. del presente Disciplinare di gara, in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi di valutazione secondo i criteri ivi previsti;
- non contenere alcun riferimento a valori che possano consentire una qualsiasi valutazione e/o considerazione di carattere economico;
- essere in formato digitale .pdf
- Sarà ammessa la presentazione di eventuali tavole o schemi grafici (allegati alla relazione), non conteggiati nelle pagine delle relazioni, purché siano funzionalmente atti a meglio illustrare e rendere maggiormente comprensibile quanto descritto nella relazione, nella quale saranno inseriti gli opportuni, chiari, riferimenti e richiami. Detti documenti dovranno essere in formato digitale .pdf, della grandezza massima del formato A3, in numero non superiore a 5 (cinque).

Qualora la relazione fosse di maggior lunghezza rispetto a quanto sopra indicato, non verrà sottoposta a valutazione tutta la parte eccedente il numero massimo di pagine stabilito. Eventuali curricula allegati non saranno conteggiati nelle pagine della relazione.

Allegati alla relazione:

- **Progetto di riassorbimento dei lavoratori** di cui al paragrafo 10 (“Requisiti di partecipazione e/o esecuzione”) del presente Disciplinare di gara, (ovvero piano di compatibilità o progetto di assorbimento del personale) costituito da una relazione composta di massimo 5 pagine (non fronte/retro), formato A4, firmata digitalmente;

- **Dichiarazione di equivalenze delle tutele** (eventuale)

Nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato al punto 3.1, il concorrente allega una “**Dichiarazione di equivalenze delle tutele**” che attesti che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele.

- **Contratto di “avvalimento Premiale”** (eventuale)

In caso di avvalimento premiale, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti per migliorare la propria offerta, dovrà allegare copia del contratto di avvalimento in cui le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente a tale fine, attenendosi a quanto indicato all'Art. 7 del presente disciplinare.

16.1.1 Dichiarazione di secretazione della documentazione tecnica (eventuale)

Il concorrente deve inserire/allegare, nell'apposito campo denominato “*Dichiarazione di secretazione offerta tecnica*”, la **dichiarazione di secretazione della documentazione tecnica** ai sensi dell' Art. 27 del presente Disciplinare di gara relativo all'accesso agli atti, a cui si rinvia per i contenuti e le modalità di presentazione della stessa.

Tutto quanto proposto nell'offerta tecnica è vincolante per l'operatore economico nell'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione.

La relazione e gli allegati dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante e inseriti in un'unica cartella compressa (in formato .zip, ovvero equivalenti) **ed infine, caricata nell'apposita busta telematica “offerta tecnica”**.

Si raccomanda di non firmare in alcun caso la cartella contenente i documenti.

Art. 17. Busta telematica “Offerta economica”

Nel terzo passaggio del percorso guidato “*Invia offerta*”, nell'apposito campo obbligatorio, presente sulla piattaforma SINTEL “*offerta economica*”, il concorrente, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà indicare la propria **offerta economica** contenente i seguenti elementi:

- a) - **all'interno del campo offerta economica** inserire il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, come indicato al punto 3.1;
- b) - **all'interno del campo costi del personale** inserire il valore 0 (zero)

c) - **all'interno del campo “di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico”** ai sensi dell'art. 108 c. 9. del d.lgs. n. 36/2023 la stima dei costi propri aziendali relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) **all'interno del campo costo *Costi della sicurezza derivanti da interferenza*** dovrà essere riportato il valore dei costi della sicurezza derivanti da rischio di interferenza definito dalla SAP sul valore del servizio che, per la presente procedura, è pari a € 3.242,54 **(oltre IVA)**.

I costi della manodopera, dovranno essere dichiarati obbligatoriamente mediante il documento **“Dichiarazione di offerta economica”**, disponibile nella sezione “Documentazione di gara” e deve essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa di cui al punto 15.1.1.

Le offerte prive del predetto allegato obbligatorio, saranno escluse.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

L'offerta economica vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, consorzi ecc.) la medesima offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio ecc.

L'offerta sarà vincolante per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari o che prevedono un aggio superiore a quello indicato a base di gara.

17.1 Completamento e invio dell'offerta

17.1.1 Riepilogo dell'offerta

Al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma SINTEL genera automaticamente il “Documento d'offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti nei passaggi precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in SINTEL del “Documento d'offerta” e caricarlo a sistema debitamente firmato digitalmente.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura nella documentazione Amministrativa.

17.1.2 Invio offerta

Al quinto passaggio del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. Si ribadisce che le operazioni di valutazione verranno effettuate on line e, pertanto, l’offerta non costituisce percentuale di riduzione sull’importo di gara. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. SINTEL restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

Art. 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura aperta verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le offerte per la gara sono composte da una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da ciascun Operatore Economico partecipante gli elementi caratterizzanti l'espletamento del servizio in appalto e rilevanti per l'Amministrazione, nonché di una parte economica, rappresentata dal ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base d'asta, per lo svolgimento del servizio.

L'offerta sarà valutata con attribuzione di punteggio:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| a. | per la parte tecnico-qualitativa, sino ad un massimo di: | punti 70 (settanta) |
| b. | per la parte economica, sino ad un massimo di: | punti 30 (trenta) |

Per ciascuna offerta saranno sommati i punti ottenuti e sulla base di questi le offerte saranno poste in graduatoria decrescente.

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 93 del Codice, procederà alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte, secondo quanto di seguito specificato, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Criteri e sub criteri sono distinti per tipologia come segue:

- con la dicitura “*Valutazione Commissione*” vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
- con la dicitura “*Tabellare*” vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri di valutazione e dei punteggi attribuibili

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB PUNTEGGIO	PUNTI MAX
1	Proposta tecnica di miglioramento performance in termini di riduzione rifiuti indifferenziati		Proposta di riduzione rifiuti indifferenziati in termini quantitativi rispetto alla produzione dell'anno 2022 espressa in kg/abitante/anno	Tabellare	10
			Riduzione fino a 80 kg/ab/a	5	
			Riduzione fino a 75 kg/ab/a	10	
Totale criterio 1					10
2	Termine temporale di raggiungimento degli obbiettivi fissati al punto 1		Cronoprogramma dei tempi di raggiungimento degli obiettivi fissati	Tabellare	15
			Entro un anno dall'avvio dell'appalto	15	
			Entro due anni dall'avvio dell'appalto	5	
			Entro tre anni dall'avvio dell'appalto	1	
Totale criterio 2					15
3	Incremento delle quantità di rifiuti differenziati	3.1	Incremento della produzione pro capite di carta, plastica e vetro raccolti a domicilio prendendo come riferimento i quantitativi dell'anno 2022	Tabellare	10
			Fino al 3% di incremento complessivo	1	
			Fino al 5% di incremento complessivo	5	
			Fino al 7% di incremento complessivo	10	
		3.2	Termine temporale di raggiungimento dell'obbiettivo	Tabellare	5
			Entro il primo anno dall'avvio dell'appalto	5	
			Entro il secondo anno dall'avvio dell'appalto	1	
Totale criterio 3					15
4	Proposte migliorative dei servizi richiesti nel capitolato prevedendo l'effettuazione di attività che consentono un miglioramento della qualità complessiva del servizio		Per proposte innovative di organizzazione della RD all'interno delle strutture pubbliche (uffici, scuole)	Valutazione commissione	2
			Incremento delle forniture oltre a quanto previsto nel Capitolato		5
			Incremento delle frequenze di raccolta differenziata rispetto a quanto previsto nel Capitolato		8
			Verrà valutata la proposta che l'operatore economico si impegna a mettere in atto per consentire il recupero di eventuali segnalazioni di disservizio da parte dei cittadini. La proposta sarà descritta all'interno della Relazione Tecnica evidenziando sede di partenza dei mezzi, tempi di intervento e rendicontazione degli interventi effettuati.		5
			Per una proposta che preveda l'effettuazione di un'accurata mappatura delle utenze non domestiche alla luce delle novità		5

			legislative introdotte con il D.Lgs n.116/2020 e ne descriva le modalità di esecuzione.		
Totale criterio 4					25
5	Comunicazione e rapporto con l'utenza		La Relazione Tecnica dovrà contenere specifiche proposte atte a favorire il coinvolgimento e la sensibilizzazione degli utenti per ridurre la quantità dei rifiuti ed incrementare la qualità delle frazioni recuperabili raccolte.	Valutazione commissione	5
Totale criterio 5					5
Totale complessivo					70

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* (ossia per l'offerta *i-esima*) è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \times P_x$$

ove:

- P_i = Punteggio del concorrente *i-esimo* (ossia dell'offerta *i-esima*)
- C_{xi} = coefficiente del criterio di valutazione "*x*" attribuito dalla Commissione al concorrente *i-esimo* (offerta *i-esima*)
- P_x = punteggio massimo attribuibile al criterio di valutazione "*x*"
- \sum = sommatoria da 1 fino a *n* criteri "*x*", del prodotto dei valori: $C_{xi} \times P_x$
- x* = criterio di valutazione (variabile da 1 a "*n*")
- n* = numero complessivo dei criteri di valutazione

Il servizio in appalto sarà aggiudicato all'operatore che avrà ottenuto l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (offerta tecnica e offerta economica) ai sensi dell'art. 108 D.lgs. 36/2023.

18.2.1 Punteggi discrezionali ("Valutazione Commissione")

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale (contrassegnati con la dicitura "*Valutazione Commissione*") della precedente tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, è attribuito un coefficiente (C_{xi}), sulla base dei contenuti dell'offerta e del conseguente giudizio espresso, determinato con riguardo alla seguente tabella:

Tabella dei coefficienti (C_{xi}) di giudizio attribuibili dalla commissione

SCALA DI VALUTAZIONE	
COEFFICIENTE	VALUTAZIONE

0	Insufficiente
Da 0,01 a 0,25	Sufficiente
Da 0,26 a 0,50	Medio
Da 0,51 a 0,75	Buono
Da 0,76 a 1,00	Ottimo

Per ciascun criterio di ciascuna offerta ammessa, ogni componente della Commissione attribuisce un coefficiente, variabile tra zero e uno. Il coefficiente attribuito al singolo criterio (C_{xi}) è calcolato come la media aritmetica di tali valori.

Una volta attribuiti i coefficienti di giudizio, il punteggio dell'offerta verrà calcolato come indicato al punto 18.2 del presente disciplinare, tenuto altresì conto delle riparametrazioni ivi previste.

Il punteggio tecnico finale attribuito a ciascun Concorrente sarà determinato dalla somma dei sub-punteggi sopra indicati.

18.2.2 Punteggi tabellari ("Tabellare")

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare (contrassegnati con la dicitura "Tabellare"), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.2.3 Soglia minima di sbarramento

Non è prevista alcuna soglia minima di sbarramento.

18.2.4 Riparametrazione del punteggio tecnico per i singoli criteri (I^a riparametrazione)

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun operatore economico ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato (operazione applicata ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta, eventualmente, la distribuzione del punteggio massimo).

Tale riparametrazione è effettuata, in relazione al singolo criterio, attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio, il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio riparametrato per il singolo criterio viene assegnato quindi secondo la seguente formula:

$$P_{xi(rip)} = \frac{P_{xi}}{P_{x(otm)}} \times P_x$$

ove:

$P_{xi(rip)}$ = Punteggio assegnato al criterio "x" dell'offerta (i-esima) conseguente alla riparametrazione
 P_{xi} = Punteggio attribuito al criterio "x" dell'offerta (i-esima) prima della riparametrazione

- $P_{x(otm)}$ = Punteggio attribuito al criterio “x” dell’Offerta Tecnica Migliore prima della riparametrazione
 P_x = Punteggio massimo attribuibile al criterio di valutazione “x”

Tale riparametrazione (I^a) verrà effettuata off-line dandone evidenza nei verbali della procedura di gara, prima della riparametrazione finale (II^a) di cui al punto successivo.

Ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 110 del Codice e con le modalità di cui all’**Errore. L’origine riferimento non è stata trovata.** del presente disciplinare, non si terrà conto della suddetta riparametrazione (I^a).

18.2.5 Riparametrazione del punteggio tecnico finale (II^a riparametrazione)

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra la parte tecnico-qualitativa, che contiene gli elementi caratterizzanti l’espletamento del servizio in appalto e la parte economica, rappresentata dal ribasso del costo offerto sull’importo posto a base d’asta, se nel punteggio per l’offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l’offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio tecnico finale riparametrato viene assegnato quindi secondo la seguente formula:

$$P_{i(rip)} = \frac{P_i}{P_{(otm)}} \times P_{ot}$$

ove:

- $P_{i(rip)}$ = punteggio del concorrente *i-esimo* (ossia dell’offerta *i-esima*) conseguente alla riparametrazione finale (II^a riparametrazione)
 P_i = punteggio del concorrente *i-esimo* (ossia dell’offerta *i-esima*) prima della riparametrazione finale (II^a riparametrazione)
 $P_{(otm)}$ = Punteggio attribuito all’Offerta Tecnica Migliore prima della riparametrazione finale (II^a)
 P_{ot} = Punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica previsto dal disciplinare

Tale operazione verrà effettuata attivando l’apposita funzionalità prevista nella piattaforma SINTEL.

Ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 110 del Codice e con le modalità di cui all’Art. 23 del presente disciplinare, non si terrà conto della suddetta riparametrazione del punteggio tecnico finale.

18.3 Offerta economica

Le componenti economiche dell’offerta sono riassunte **nel ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta, determinato in €. 320.799,42 (Iva esclusa) come dettagliato al precedente 3.1.**

Ad esso è attribuito un **punteggio massimo di punti 30.**

Il punteggio massimo (30 punti) sarà attribuito all’operatore economico che avrà offerto il ribasso percentuale maggiore per lo svolgimento del servizio. Alle altre offerte si attribuiranno i punteggi mediante l’applicazione della formula SINTEL dello “sconto massimo”, coincidente con la seguente formula:

$$PE_{(i)} = PE_{(max)} \times S_{(i)} : S_{(max)}$$

ove:

PE_(i)	=	Punteggio della singola offerta economica (i);
PE_(max)	=	Punteggio massimo attribuibile previsto dal Disciplinare (pari a 30 punti);
S_(i)	=	Ribasso percentuale della singola offerta economica (i);
S_(max)	=	Ribasso percentuale migliore (più alto) presentato fra tutti i concorrenti ammessi;

Al prezzo ribassato di cui alla fornitura di servizi verrà aggiunto, ai fini della determinazione dell'importo contrattuale:

- gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a: **€ 3.242,54** (IVA esclusa)
- i costi della manodopera (non soggetti a ribasso) pari a **€ 324.254,50**.

L'offerta economica dovrà essere formulata tenendo conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul servizio oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, e che dovrà pertanto essere considerato dallo stesso soggetto remunerativo.

Non saranno ammesse offerte superiori all'importo posto a base di gara.

Non saranno ammesse offerte, parziali o condizionate o espresse in modo indeterminato.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del Codice, la commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

Art. 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo di norma, il giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle offerte di gara. La data di apertura è indicativa e programmatica poiché per la presente procedura, conformemente a quanto disposto dall'art. 25 del Codice, non è prevista alcuna fase pubblica per lo svolgimento in modalità telematica.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Art. 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP della SA accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica, restano, chiuse segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto Art. 14.
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Responsabile incaricato, successivamente all'ammissione dei concorrenti idonei, procederà all'apertura dei plichi telematici relativi all'offerta tecnica, ai soli fini ricognitivi della documentazione tecnica in esso contenuta. Le offerte tecniche dei concorrenti scaricate dalla piattaforma SINTEL saranno messe a disposizione della sola commissione giudicatrice.

Si procederà quindi, come indicato al successivo Art. 22, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative ad opera della Commissione giudicatrice appositamente nominata, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023.

Art. 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte tecniche presentate e ammesse. La commissione giudicatrice prosegue con l'esame e la valutazione delle suddette offerte e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione giudicatrice procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto Art. 18.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'Art. 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale dato dalla risultanza delle somme dei punteggi dell'offerta tecnico-qualitativa e dell'offerta economica, per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica-qualitativa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 2.3, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Art. 23. VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, la **prima migliore offerta** appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La SA richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, mediante presentazione di documentazione debitamente sottoscritta con firma digitale, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

L'Amministrazione aggiudicatrice esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110, commi 2, 3 e 4 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.lgs. n. 36/2016.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'Art. 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall' Art. 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione, ed in ogni caso nei riguardi dell'operatore economico risultato **primo classificato**, in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione, con particolare riguardo ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell'art. 96, comma 15, del D.lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di:

- di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico;
- procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l'operatore economico risultato vincitore, all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale.

Il contratto è stipulato **non prima di 35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque **entro 60 giorni** dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice (prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto).

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023, ovvero, secondo una delle modalità previste dall'art. 18 del Codice, scelta d'intesa fra la stazione appaltante e l'appaltatore.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 225, comma 1 del Codice, sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione a seguito di apposita richiesta inviata dalla stazione appaltante contenente dati e informazioni necessarie a tale scopo. L'importo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è preventivato in **€ 1.008,00 (IVA inclusa)**. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

La Stazione Appaltante adempirà agli obblighi di trasparenza effettuando le pubblicazioni previste dagli artt. 27 e 28 del Codice.

A tutti gli operatori economici partecipanti verrà inviata, contestualmente alla comunicazione prevista dall'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023, tramite la funzione "*Comunicazioni della procedura*" presente sulla piattaforma SINTEL, copia del report di Procedura rilasciato dalla medesima piattaforma al termine della procedura di aggiudicazione.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta presentata dopo 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione definitiva del servizio. Decorso i 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta mediante comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dall'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto.

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare gli atti del procedimento di gara e di non dar luogo all'aggiudicazione della gara stessa, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.

In caso di inizio del servizio prima della formale sottoscrizione del contratto, quest'ultima è condizionata alla positiva verifica in capo all'aggiudicatario dell'inesistenza di misure di prevenzione "antimafia", nonché del possesso dei requisiti dichiarati in fase di preselezione.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per mancanza dei requisiti o per l'esistenza di misure di prevenzione "antimafia", il Comune committente dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria. In tale eventualità la Stazione Appaltante Provinciale, seguendo le indicazioni del Comune, procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare nei termini sopra indicati, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al Concorrente primo in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

L'Amministrazione Comunale committente si riserva, dal pari, la facoltà di aggiudicare il servizio al Concorrente che segue nella graduatoria, qualora nel corso della durata del servizio, il contratto venisse risolto per fatto imputabile al soggetto aggiudicatario. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse di eseguire il servizio alle condizioni economiche e tecniche proposte, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 117 del Codice dei Contratti l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "*garanzia definitiva*" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi del art. 117, comma 2 del Codice, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, D.lgs. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

È assolutamente vietata la cessione del contratto da parte dell'Operatore Economico concessionario.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Committente. Saranno a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti al contratto di appalto.

Art. 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relative ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'affidatario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti comunicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti, il diniego e il differimento dell'accesso è disciplinato dall'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 (a partire dal 01/01/2024) dalla legge n. 241/1990 e dagli articoli 5 e 5 bis del D.Lgs 33/2013. In regime transitorio

a) Qualora il concorrente ritenga che la propria **Offerta Tecnica** contenga informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, lo stesso dovrà produrre, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, con firma digitale e le ulteriori modalità di cui alle "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL", dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale dovranno essere indicati:

- **circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione**, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della documentazione tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;
- **per ciascuna partizione evidenziata, l'istituto giuridico che si ritiene posto a tutela della parte menzionata** (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.)

La dichiarazione dovrà essere caricata in SINTEL, nell'apposito spazio previsto, in ottemperanza a quanto in merito specificamente disposto dalla lex specialis di gara.

b) In caso di offerta anormalmente bassa e di avvio per procedimento di verifica ai sensi dell'art. 97 del Codice le **giustificazioni dell'Offerta**, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta se presenti, dovranno essere corredate dalla dichiarazione di riservatezza resa e strutturata secondo la forma e le modalità prima descritte;

Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di segretezza saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti.

Si precisa che le modalità di dichiarazione di riservatezza sopra esposte integrano l'art. 53 del Codice e, pertanto, sostituiscono la richiesta in contraddittorio per la presentazione di eventuale opposizione alla divulgazione delle informazioni in relazione all'offerta ed alle giustificazioni presentate nella presente procedura di gara.

Pertanto, qualora la dichiarazione di segretezza non sia presentata o contenga indicazioni prive delle specificazioni sopra richieste o sia carente di comprovata ed idonea motivazione, la Stazione Appaltante consentirà gli accessi richiesti alla documentazione integrale, senza nulla richiedere ulteriormente e senza avviare il procedimento contraddittorio previsto dall'art. 3 del DPR 184/2006. Ciò anche allo scopo di assicurare tempestività all'evasione delle istanze di accesso.

Con riferimento alla dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 richiesta corre l'obbligo segnalare che la stessa viene resa dal dichiarante nella consapevolezza di quanto disposto dagli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000. Con specifico riferimento all'art. 76 citato si ricorda che "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte."

Premesso quanto sopra esposto, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la/le dichiarazione/i di segretezza ai fini dell'accesso agli atti, dovrà/dovranno essere sottoscritta/e con firma digitale - secondo le modalità di cui alle "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL" (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):

- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs n. 36/2023, costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;

- in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui al comma 2, lettera e) dei cui all'art 45 del D.Lgs n. 36/2023, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 D.Lgs n. 36/2023, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti, secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di privacy.

Si precisa che l'eventuale richiesta di accesso agli atti dovrà pervenire alla Stazione Appaltante per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SINTEL, **ad avvenuta informazione del provvedimento di aggiudicazione che verrà notificata a tutti gli operatori economici partecipanti ai sensi dell'art. 90** del Codice e trasmessa con apposita comunicazione mediante la medesima funzionalità della Piattaforma.

Art. 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Como, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

a) finalità del trattamento:

I dati forniti vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge, nonché per finalità connesse all'esecuzione di misure precontrattuali, basate sull'obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento:

- adempimento degli obblighi precontrattuali connessi alla partecipazione alla gara;
- adempimenti degli obblighi derivanti dalla Legge, regolamenti, normativa comunitaria o da un ordine dell'autorità;
- gestione della corrispondenza e delle comunicazioni;
- esercizio dei diritti del titolare;
- trattamento di eventuali categorie particolari dei dati presenti nella documentazione presentata per l'adempimento degli obblighi precontrattuali connessi alla partecipazione alla gara.

Si precisa che i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Provincia di Como e dal Comune di Asso ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;

b) base giuridica e natura del conferimento dei dati:

I dati sono trattati ai sensi dell'art. 6 GDPR, per l'esecuzione di misure precontrattuali connesse alla sua partecipazione alla gara.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione;

c) natura dei dati trattati:

I dati trattati si riferiscono a:

- dati anagrafici e identificativi (quali ad esempio nominativo, codice fiscale, indirizzi, contatti);
- dati relativi alla formazione professionale (quali ad esempio istruzione, titoli, esperienze professionali, pubblicazioni);
- dati necessari alla fatturazione e al pagamento (quali ad esempio il codice IBAN);
- dati appartenenti a categorie particolari (ex art. 7 e 9 GDPR) eventualmente contenuti nella documentazione trasmessa (quali ad esempio i dati relativi alla salute);
- dati personali relativi a condanne penali e reati sotto il controllo dell'autorità pubblica (ex art. 10 GDPR).

d) modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall'art. 4 GDPR:

- raccolta dei dati tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi informatici;
- registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e/o cartaceo;
- organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi e anagrafiche informatizzati.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità. Il trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all'art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso.

e) ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:

I dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l'impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l'accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza.

Senza la necessità di un espresso consenso il titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui al punto a) ai seguenti soggetti:

- organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, enti di controllo;
- altri soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

La gestione e la conservazione dei dati avverrà su server del titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del trattamento, ubicati all'interno dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del medesimo territorio.

f) periodo di conservazione dei dati

Il titolare tratterà i dati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque rispettando le disposizioni di legge in materia;

g) diritti del concorrente/interessato:

Secondo le disposizioni del GDPR si segnala che in qualità di interessato, il soggetto che fornisce i dati può esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo prima richiamato, ed in particolare:

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali (diritto di accesso art. 15);
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto di rettifica art. 16);
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; in tal caso il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (diritto all'oblio art. 17);
- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (diritto alla limitazione del trattamento art. 18);
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (diritto alla portabilità dei dati art. 20);
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (diritto di opposizione art. 21);
- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal titolare del trattamento (art. 34);
- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (condizioni per il consenso art. 7).

Ove applicabile, oltre ai diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR, l'interessato ha diritto di reclamo all'Autorità Garante.

I Titolari del trattamento sono

- la Provincia di Como, Via Borgovico: n. 148, 22100 Como (CO), C.F. 80004650133, P.I. 00606750131;
- il Comune di Oltrona San Mamette: Via Don Conti, 3 22070 Oltrona di San Mamette (CO), P. IVA: 00686080136

i Responsabili della protezione dei dati:

- per la Provincia di Como: Frareg S.r.l. - Viale E. Jenner, 38 - 20159 Milano - Tel. 0269010030 - email: dpo@frareg.com;
- il Comune di Oltrona San Mamette: Trust Data Solutions S.r.l. con sede in Viale Cesare Cattaneo 10B, 22063 Cantù (CO). E-mail: dpo@trustds.it

Art. 30. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 il RUP della presente procedura, individuato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ng. Stefania de Fino del Comune di Oltrona San Mamette.

Como, 18/10/2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SAP

(Gabriella Costanzo)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

